

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXIV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

3 novembre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 3 del mese di novembre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 28 ottobre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Giuseppe CERCHIO - Ivano CORAL - Erika FAIENZA - Michele MAMMOLITO - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Ugo PERONE.

Commissione di scrutinio: Eugenio GAMBETTA - Nicola Felice POMPONIO - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione all'art. 105, III comma del D.Lgs. 31.3.98, N. 112 e dell'art. 240, I comma del DPR 16.12.92, N. 495 approvato con DCP N. 233-129426 del 16.7.02. Integrazioni.

N. Protocollo: 27584/2011

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Bertone, a nome della Giunta (20/9/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che

- con la D.C.P. n. 233 - 129426/2002 del 16 luglio 2002 si è provveduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione dell'art. 105, III comma, lettere c) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 240, comma 1, lettera h) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (e successive modificazioni), secondo le modalità organizzative e le procedure previste dall'accordo Stato - Regioni - Enti Locali sottoscritto in data 14 febbraio 2002, pubblicato sulla G. U. n. 71 del 25.03.2002;
- con la D.C.P. n. 81 - 66080/2005 del 21 giugno 2005 è stato modificato il suddetto Regolamento a seguito delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 30-12622 del 21 maggio 2004 e della determinazione regionale n. 572 del 3/08/2004;
- è stato ritenuto opportuno, mediante il suindicato accordo Stato - Regioni - Enti Locali, concordare modalità organizzative e procedure per consentire alle Province la piena gestione delle funzioni trasferite, definendo linee di indirizzo per la risoluzione uniforme sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse ad alcuni aspetti

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola" si rende necessario apportare ulteriori modifiche al succitato Regolamento al fine di disciplinare, secondo quanto previsto dal suddetto decreto, le modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola;

Ritenuto necessario provvedere altresì all'approvazione dello schema di convenzione con le altre Province piemontesi per la gestione a livello sovraprovinciale dell'organizzazione e svolgimento degli esami di cui trattasi;

Visti:

- l'art. 9, II comma, lettera c), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
- il D.P.C.M. 12 ottobre 2000, recante norme circa l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998";

Sentita la IV^a Commissione Consiliare Permanente in data 10 ottobre 2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma I del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di apportare - per i motivi di cui in premessa - le modifiche proposte al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 233 - 129426/2002 del 16 luglio 2002 e successivamente modificato con la D.C.P. n. 81 - 66080/2005 del 21 giugno 2005, descritte nell'allegato n. 1 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione con le altre Province piemontesi per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale di cui all'allegato 2;
- 3) di rinviare la quantificazione della spesa ed il relativo impegno di spesa derivante dall'attivazione della nuova Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola a successiva determinazione dirigenziale, da assumersi contestualmente alla nomina con decreto presidenziale dei relativi membri.



(Segue l'illustrazione dell'Assessore Bertone per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione all'art. 105, III comma del D.Lgs. 31.3.98, N. 112 e dell'art. 240, I comma del DPR 16.12.92, N. 495 approvato con DCP N. 233-129426 del 16.7.02. Integrazioni.

N. Protocollo: 27584/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	36	
Astenuti =	12	(Albano - Bonansea - Borgarello - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Rabellino - Ruffino - Surra)
Votanti =	24	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to Benedetto Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to Giancarlo Vacca Cavalot

/ar

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO (vecchia versione)	REGOLAMENTO (nuova versione)
per la disciplina delle modalità per lo svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione all'art. 105 comma 3 lett. c) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni.	per la disciplina delle modalità per lo svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione all'art. 105 comma 3 lett. c) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni.
Art. 1 Finalità	Art. 1 Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola, in attuazione all'art. 105 comma 3 lett. c) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni.	1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi, di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola, in attuazione all'art. 105 comma 3 lett. c) e g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni.
Art. 2 Modalità per il conseguimento dell'attestato 1. I titoli professionali e le idoneità di cui all'art. 1 del presente Regolamento si conseguono previo superamento di esami i cui programmi sono regolati dalle norme di settore¹.	Art. 2 Modalità per il conseguimento dell'attestato 1. I titoli professionali e le idoneità di cui all'art. 1 del presente Regolamento si conseguono previo superamento di esami i cui programmi sono regolati dalle norme di settore¹.

¹ **(nota ai soli fini della consultazione interna)** (D.Lgs. 22/12/2000, n. 395 "Attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali", come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478; art. 5 della Legge n. 264 dell' 8 agosto 1991 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", D.M. 16/04/1996 n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, "Nuovo Codice della Strada", artt. 120 e 123; D.M. 17/05/1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole"); art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, come attuato dallo "Schema di accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni" approvato con Deliberazione

Art. 3	Art. 3
Requisiti per l'ammissione all'esame e modalità di presentazione della domanda	Requisiti per l'ammissione all'esame e modalità di presentazione della domanda
1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati residenti nella Provincia di Torino e nelle Province che hanno stipulato una convenzione per la gestione a livello sovraprovinciale degli esami presentano alla Provincia di Torino una domanda in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo per ogni sessione di esame, nonché provvedono al pagamento delle relative tariffe o diritti o rimborsi spese. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dei diritti o delle tariffe o rimborsi spese corrisposti per la partecipazione all'esame. Possono altresì essere ammessi all'esame i candidati che per ragioni di incompatibilità con le Commissioni di esame della Provincia di residenza non possono svolgere gli esami presso detta Provincia. 2. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame sono previsti dalla normativa di settore² e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nella quale devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e	1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati residenti nella Provincia di Torino e nelle Province che hanno stipulato una convenzione per la gestione a livello sovraprovinciale degli esami presentano alla Provincia di Torino una domanda in forma scritta ed in osservanza della normativa sull'imposta di bollo per ogni sessione di esame, nonché provvedono al pagamento delle relative tariffe o diritti o rimborsi spese. Qualora la mancata presentazione alle prove sia dovuta a motivi di salute, da documentare entro la giornata stessa, i candidati verranno ammessi alla sessione d'esame immediatamente successiva senza dover inoltrare una nuova istanza e provvedere al pagamento di una nuova tariffa. L'assenza alle prove è ammessa solamente per giustificati motivi a discrezione della Commissione esaminatrice. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dei diritti o delle tariffe o rimborsi spese corrisposti per la partecipazione all'esame. Possono altresì essere ammessi all'esame i candidati che per ragioni di incompatibilità con le Commissioni di esame della Provincia di residenza non possono svolgere gli esami presso detta Provincia. I candidati di altre Province devono utilizzare la modulistica e i bollettini di c.c.p. della Provincia di residenza. 2. I requisiti per ottenere l'ammissione all'esame sono previsti dalla normativa di settore² e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nella quale devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46

della Giunta Regionale n. 30 - 12622 del 21 maggio 2004, e attuato dalla Determinazione n. 572 del 3 agosto 2004 del Dirigente del Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento professionale della Regione Piemonte.

²(nota ai soli fini della consultazione interna) per gli Insegnanti e gli Istruttori di scuola guida artt.3 e 8 del D.M. 26/01/2011 n. 17: "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnanti ed Istruttori di autoscuola"; per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, art. 3 della Legge n. 264 dell' 8 agosto 1991 e D.M. 16/04/1996 n. 338, nonché l'art. 4 commi 4, 5 e 6 della Legge 4 gennaio 1994 n. 11: "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi"; per gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada art. 8, comma 6, D. Lgs. 22/12/2000, n. 395; per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione dei veicoli art. 240, comma 1, lettera a) b) c) d) e) f) g) h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari". 3. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Servizio competente predispone e diffonde, anche per via telematica, idonei modelli fac-simile, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Art. 4 Commissione esaminatrice 1. Gli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale si svolgono in presenza di Commissioni nominate con proprio Decreto dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e degli artt. 24 e 26 dello Statuto provinciale. 2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra i Dirigenti od i funzionari, anche in quiescenza, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indicati dalla Direzione Generale Provinciale del Dipartimento dei Trasporti, Dirigenti o funzionari, anche in quiescenza, della Regione, delle Province, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Pubblico Registro Automobilistico, gli operatori del settore già in possesso dei titoli professionali, su designazione delle Associazioni di categoria, docenti, dottori o ragionieri. 3. Le Commissioni, di seguito descritte, sono presiedute dal Dirigente del Servizio competente o da suo delegato e sono composte, oltre al Presidente, da un numero di esperti indicato a margine di ciascuna Commissione: 1) per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi: quattro esperti; 2) per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di persone su strada: quattro esperti; 3) per il conseguimento del titolo professionale di idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada:	e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari". 3. Al fine di semplificare la redazione della domanda l'Ufficio Esami del Servizio Trasporti predispone e diffonde, anche per via telematica, idonei modelli fac-simile, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Art. 4 Commissione esaminatrice 1. Gli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale si svolgono in presenza di Commissioni nominate con proprio Decreto dal Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e degli artt. 24 e 26 dello Statuto provinciale. 2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto dell'esame scelti tra i Dirigenti od i funzionari, anche in quiescenza, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (indicati dalla Direzione Generale Provinciale del Dipartimento dei Trasporti), Dirigenti o funzionari, anche in quiescenza, della Regione, delle Province, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Pubblico Registro Automobilistico, gli operatori del settore già in possesso dei titoli professionali, su designazione delle Associazioni di categoria e dei Consorzi maggiormente rappresentativi sul territorio, docenti, dottori o ragionieri. 3. Le Commissioni, di seguito descritte, sono presiedute dal Dirigente del Servizio competente o da suo delegato e sono composte, oltre al Presidente, da un numero di esperti indicato a margine di ciascuna Commissione: 1) per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi: quattro esperti; 2) per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di persone su strada: quattro esperti; 3) per il conseguimento del titolo professionale di idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada:
--	---

cinque esperti. 4) per il conseguimento dell'idoneità degli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola: due esperti; 5) per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore: due esperti. 4. E' fatta salva la eventuale diversa composizione della Commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Legge. 5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Servizio competente appartenente alle categorie D o C del Contratto Collettivo in essere. 6. Per ogni componente effettivo devono essere contestualmente designati uno o più supplenti. 7. Ai componenti della Commissione, al Presidente è attribuito un compenso determinato in relazione al numero delle sedute presenziate, nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 143660 del 26/06/2001. Si applicano le eventuali maggiorazioni indicate nella deliberazione citata alle condizioni e con le modalità ivi espresse, nonché il rimborso spese viaggi e trasferte nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti degli Enti Locali. 8. E' facoltà del Presidente della Provincia di nominare ulteriori esperti per ogni Commissione, rispetto a quelli previsti al comma 3, qualora materie di particolare complessità o specificità previste nei relativi programmi d'esame lo rendano opportuno. Art. 5 Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento. 1. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa. 2. Le Commissioni operano validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti.	cinque esperti. 4) per il conseguimento dell'idoneità degli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola: tre esperti; 5) per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore: due esperti. 4. E' fatta salva la eventuale diversa composizione della Commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Legge. 5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Servizio Trasporti appartenente alle categorie D o C del Contratto Collettivo in essere. 6. Per ogni componente effettivo devono essere contestualmente designati uno o più supplenti. 7. Ai componenti della Commissione, al Presidente ed al Segretario è attribuito un compenso determinato in relazione al numero delle sedute presenziate, nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 143660 del 26/06/2001. Si applicano le eventuali maggiorazioni indicate nella deliberazione citata alle condizioni e con le modalità ivi espresse, nonché il rimborso spese viaggi e trasferte nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti degli Enti Locali. 8. E' facoltà del Presidente della Provincia di nominare ulteriori esperti per ogni Commissione, rispetto a quelli previsti al comma 3, qualora materie di particolare complessità o specificità previste nei relativi programmi d'esame lo rendano opportuno. Art. 5 Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento. 1. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della Commissione stessa. 2. Le Commissioni operano validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti.
---	---

Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta alla seduta della Commissione senza giustificato motivo è revocato con le stesse modalità previste per la nomina. Contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati. 3. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile - incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado. Il Presidente informa altresì che in caso di sopravvenuta conoscenza, nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento od incompatibilità sopra illustrata, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente della Provincia, cessando contestualmente dall'incarico. 4. Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle singole prove. 5. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati stessi per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati secondo criteri prestabiliti, che garantiscano l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei verbali delle Commissioni. 6. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del	Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta alla seduta della Commissione senza giustificato motivo è revocato con le stesse modalità previste per la nomina. Contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati. 3. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile - incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado. I membri di Commissione rilasciano dichiarazione che i candidati non hanno frequentato corsi presso organismi abilitati alla loro effettuazione nei quali, i medesimi membri di Commissione, abbiano rapporti di lavoro di qualunque natura. Il Presidente informa altresì che in caso di sopravvenuta conoscenza, nel corso dei lavori della Commissione, da parte di ogni componente, di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento od incompatibilità sopra illustrata, lo stesso deve immediatamente darne comunicazione al Presidente della Provincia, cessando contestualmente dall'incarico. 4. Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove d'esame al fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle singole prove. 5. Sono, altresì, predeterminati i quesiti da porre ai candidati stessi per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati secondo criteri prestabiliti, che garantiscano l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei verbali delle Commissioni. 6. Le procedure d'esame devono concludersi entro tre mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine
---	--

procedimento e lo rende pubblico, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino. 7. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale. Art. 6 Calendario delle sessioni d'esame 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Dirigente pro-tempore del Servizio competente provvede con propria Determinazione a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, previa intesa con i componenti della Commissione d'esame e rispettando un intervallo minimo di trenta giorni liberi tra ciascuna sessione per ogni singola categoria d'esame³ 2. Con lo stesso atto il Dirigente, anche di concerto con altro Dirigente della tecnostruttura provinciale, assicura la disponibilità di idonea sede per lo svolgimento degli esami. Art. 7 Adempimenti preliminari alle sessioni d'esame 1. Il Dirigente del servizio competente, con proprio atto, comunica, motivandola, l'eventuale esclusione dei candidati dalla sessione d'esame. Nel provvedimento deve essere espressamente indicata la modalità di ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti. 2. Il candidato che ha presentato domanda nei termini si intende automaticamente convocato, se non riceve comunicazione di esclusione, nella data e nel luogo prefissati per la prova d'esame. Art. 8 Svolgimento delle prove d'esame 1. Sostengono le prove d'esame i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, almeno trenta giorni prima della data	dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale. Art. 6 Calendario delle sessioni d'esame 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Dirigente pro-tempore del Servizio Trasporti provvede con propria determinazione a fissare il numero e le date delle sessioni d'esame per il successivo anno solare, rispettando un intervallo minimo di trenta giorni liberi tra ciascuna sessione per ogni singola categoria d'esame³ 2. Con lo stesso atto il Dirigente, anche di concerto con altro Dirigente della tecnostruttura provinciale, assicura la disponibilità di idonea sede per lo svolgimento degli esami. Art. 7 Adempimenti preliminari alle sessioni d'esame 1. Il Dirigente del servizio Trasporti, con proprio atto, comunica, motivandola, l'eventuale esclusione dei candidati dalla sessione d'esame. Nel provvedimento deve essere espressamente indicata la modalità di ricorso nelle sedi giurisdizionali competenti. 2. Il candidato che ha presentato domanda verrà convocato, salvo comunicazione di esclusione, attraverso lettera contenente l'indicazione della data (in relazione alla disponibilità dei posti) e del luogo prefissati per la prova d'esame. Tale comunicazione potrà essere effettuata anche attraverso il sito web della Provincia di Torino. Art. 8 Svolgimento delle prove d'esame 1. Sostengono le prove d'esame i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, almeno quarantacinque giorni prima
--	---

fissata per ciascuna sessione e che siano stati convocati a norma del precedente articolo 7. 2. In caso di deposito della domanda a mezzo del sistema postale fa fede la data di ricezione della stessa da parte degli Uffici competenti. Art. 9 Prove teoriche e/o pratiche 1. La Commissione, prima di ogni singola prova scritta, prepara tre tracce per ciascuna prova, fatte salve diverse modalità di svolgimento delle prove stabilite dalla normativa di settore. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le stesse vengono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario. 2. Nei giorni fissati per le prove pratiche, e immediatamente prima del loro svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. 3. Qualora si renda necessario, per lo svolgimento delle prove, l'utilizzo di materiali complessi (es. quiz, audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, ecc.), questi potranno essere predisposti anticipatamente. Il Presidente della Commissione è tenuto a garantire la custodia e la segretezza del suddetto materiale. 4. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare ai concorrenti la stessa prova pratica, deve proporre, ove è possibile, un numero non inferiore a tre prove diverse e, con le medesime modalità previste per gli scritti, far procedere alla scelta da parte di un candidato della prova oggetto di esame. 5. La Commissione procura e mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi ed i materiali necessari per l'espletamento della prova, fatta eccezione del mezzo meccanico necessario all'espletamento della prova di guida, che dev'essere prodotto dal candidato. 6. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei concorrenti. 7. Le prove di concorso, così come quelle di preselezione, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, rese note con Decreto del Ministro dell'Interno mediante	della data fissata per ciascuna sessione e che siano stati convocati a norma del precedente articolo 7. 2. In caso di deposito della domanda a mezzo del sistema postale fa fede la data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio postale. Art. 9 Prove teoriche e/o pratiche 1. La Commissione, prima di ogni singola prova scritta, prepara tre tracce per ciascuna prova, fatte salve diverse modalità di svolgimento delle prove stabilite dalla normativa di settore. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Le stesse vengono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario. 2. Nei giorni fissati per le prove pratiche, e immediatamente prima del loro svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. 3. Qualora si renda necessario, per lo svolgimento delle prove, l'utilizzo di materiali complessi (es. quiz, audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, ecc.), questi potranno essere predisposti anticipatamente. Il Presidente della Commissione è tenuto a garantire la custodia e la segretezza del suddetto materiale. 4. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare ai concorrenti la stessa prova pratica, deve proporre, ove è possibile, un numero non inferiore a tre prove diverse e, con le medesime modalità previste per gli scritti, far procedere alla scelta da parte di un candidato della prova oggetto di esame. 5. La Commissione procura e mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi ed i materiali necessari per l'espletamento della prova, fatta eccezione del mezzo meccanico necessario all'espletamento della prova di guida, che dev'essere prodotto dal candidato. 6. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa identificazione dei concorrenti. 7. Le prove d'esame, sia scritte che orali che pratiche, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività
--	---

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 10 Prove d'esame per gli Insegnanti di teoria e gli Istruttori di guida⁴, per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza⁵ e per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, e per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni. 1. Per quel che concerne le prove d'esame per gli Insegnanti di teoria, le stesse si svolgono con le seguenti modalità: - due prove scritte da svolgersi in un unico giorno, ed una prova orale. La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz, uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede. La seconda prova scritta, di durata pari a due ore, verte sulla tecnica costruttiva del veicolo, ed i suoi elementi costitutivi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale verte sugli argomenti indicati al comma 1 dell'art. 10 del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 e successive modificazioni. L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a dodici ventesimi.	religiose valdesi, rese note con Decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 10 Prove d'esame per gli Insegnanti di teoria e gli Istruttori di guida⁴, per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza⁵, per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni. 1. Per quel che concerne le prove d'esame per gli Insegnanti di teoria, le stesse si svolgono con le seguenti modalità: - due prove scritte da svolgersi in un unico giorno, e due prove orali, che si svolgeranno una di seguito all'altra in un giorno successivo a quello delle prove scritte. La prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz, uguali a quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A e B. E' ammesso alla seconda prova scritta il candidato che complessivamente non ha commesso più di due errori. La seconda prova scritta, di durata minima pari a due ore (fino ad un massimo di 6 ore, a discrezione della Commissione, che lo decide e lo comunica ai candidati prima dell'inizio della stessa), consiste nella trattazione sintetica di 3 temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ottiene un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre, prove, non inferiore a diciotto. <i>Ciascun candidato riceverà comunicazione scritta - a seconda dell'esito della prova - rispettivamente di convocazione alle prove orali o di motivazione della valutazione negativa del tema secondo quanto previsto all'art. 7 II comma.</i> Nella prima prova orale il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio
---	--

2. Con riferimento alle prove di esame per gli Istruttori di guida, l'esame consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di guida. La prova scritta è analoga alla prima prova degli Insegnanti di teoria. La prova orale verte sugli argomenti indicati al comma 2 dell'art. 10 del D.M. n. 317 del 17 maggio 1995 e successive modificazioni. Sono ammessi alla prova pratica di guida i candidati che riportano una votazione non inferiore a dodici ventesimi. La prova pratica di guida ha durata non inferiore a quarantacinque minuti e si articola sulle due seguenti prove: a) verifica dell'esperienza di guida da effettuarsi su autobus; b) verifica dell'attitudine ad istruire allievi, da effettuarsi su autovettura, simulando un'esercitazione di guida. Qualora agli esami per l'abilitazione degli Insegnanti di teoria ed Istruttori di guida un candidato non consegua l'idoneità, lo stesso potrà ripetere la prova non prima di due mesi. Alla nuova domanda dovranno essere allegati nuovi versamenti in conto corrente, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere nuovamente prodotti solo qualora quelli allegati alla precedente domanda siano scaduti di validità al momento della predetta nuova domanda.	non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Il candidato sostiene quindi una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto rispetto ad un punteggio massimo di trenta. 2. Con riferimento alle prove di esame per gli Istruttori di guida, l'esame consiste in una prova scritta, una prova orale (che si svolgono nella stessa giornata) ed una prova pratica di guida. La prova scritta è analoga alla prima prova degli insegnanti di teoria. La prova orale verte sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova pratica di guida il candidato che riporta una votazione non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità: 1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della Commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; 3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M.
--	---

3. Per quel che concerne invece le prove d'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, le stesse consistono in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato n. 1. La prova d'esame dura tre ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da altro membro, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame.	26 gennaio 2011 n. 17. Nella Commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17. L'Insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di Istruttore di guida e l'Istruttore di guida che intende conseguire l'abilitazione di Insegnante di teoria sostengono tutte le prove d'esame ad eccezione della prima prova scritta (quiz). L'Istruttore di guida abilitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria "A" sostiene solo la prova pratica d'esame sul motociclo. 3. Per quel che concerne invece le prove d'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, le stesse consistono in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata. A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato n. 1. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco dei soli idonei sarà pubblicato sul sito INTERNET istituzionale ed affisso presso l'Ufficio Esami del Servizio Trasporti della Provincia di Torino.
---	--

4. Con riferimento agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, le prove sono stabilite dall'art. 8 del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000, come modificato con D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478, e successive modificazioni. 5. Con riferimento agli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, le prove sono stabilite dallo Schema di accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30 – 12622 del 21 maggio 2004, e attuato dalla Determinazione n. 572 del 3 agosto 2004 del Dirigente del Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento professionale della Regione Piemonte: le medesime si intendono automaticamente modificate al variare delle normative e delle disposizioni regionali di attuazione in materia. Le prove d'esame consistono in una prova	4. Con riferimento agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, le prove sono stabilite dall'art. 8 del D. Lgs. 395 del 22 dicembre 2000, come modificato con D.Lgs. 28 dicembre 2001 n. 478, e successive modificazioni e consistono nella risoluzione di 60 quiz e nello svolgimento di un tema ("prova pratica"). Il punteggio minimo sufficiente per superare la prova d'esame è di 60 punti, sempreché siano soddisfatte le seguenti condizioni: si siano ottenuti almeno 30 punti nella risoluzione dei quiz e almeno 20 punti nello svolgimento dell'esercitazione. Per ottenere i 30 punti ai quiz, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo i casi della prova integrativa d'esame e della corrispondente prova di controllo, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 395/2000, nelle quali invece il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia. Per ottenere i 20 punti all'esercitazione, il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 3 problematiche su 4, mentre almeno 2 problematiche su 4 devono essere affrontate correttamente per ottenere i 16 punti previsti per l'esame di controllo dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 395/2000. 5. Con riferimento agli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, le prove sono stabilite dallo Schema di accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30 – 12622 del 31 maggio 2004, e attuato dalla Determinazione n. 572 del 3 agosto 2004 del Dirigente del Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento professionale della Regione Piemonte; le medesime si intendono automaticamente modificate al variare delle normative e delle disposizioni regionali di attuazione in materia.
---	---

scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata ed in una prova pratica. E precisamente: 1) Prova scritta. La prova scritta si svolge in un luogo aperto al pubblico stabilito dalla Commissione provinciale d'esame. La prova scritta consiste in quiz. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente un numero di quesiti proporzionale alla durata dei moduli che compongono i singoli corsi, previsti dalla Deliberazione 12 giugno 2003, e precisamente: 7 domande per ogni modulo di dieci ore di durata; 6 domande per ogni modulo di otto ore di durata; 3 domande per ogni modulo di quattro ore di durata; 2 domande per ogni modulo di tre e due ore di durata 1 domanda per ogni modulo di un'ora di durata. La prova - la cui durata minima è di 90 minuti - è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno il 60% delle risposte in ogni materia, e complessivamente ad almeno l'80 % di tutte le domande; 2) Prova pratica. La prova pratica si svolge presso un centro di revisione che sarà di volta in volta individuato dal Presidente della Commissione e comunicato in tempo utile ai candidati ed ai membri della Commissione. La stessa consiste nell'effettuazione degli adempimenti preliminari e conclusivi – sia amministrativi che tecnici - inerenti alle operazioni di revisione dei relativi veicoli. La prova pratica è superata dai candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100. Art. 11 Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o	Le prove d'esame consistono in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata ed in una prova pratica. A) Prova scritta. La prova scritta si svolge in un luogo aperto al pubblico stabilito dalla Commissione provinciale d'esame. La prova scritta consiste in quiz. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente un numero di quesiti proporzionale alla durata dei moduli che compongono i singoli corsi, previsti dalla Deliberazione 12 giugno 2003, e precisamente: 7 domande per ogni modulo di dieci ore di durata; 6 domande per ogni modulo di otto ore di durata; 3 domande per ogni modulo di quattro ore di durata; 2 domande per ogni modulo di tre e due ore di durata 1 domanda per ogni modulo di un'ora di durata. La prova - la cui durata minima è di 90 minuti - è superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno il 60% delle risposte in ogni materia, e complessivamente ad almeno l'80 % di tutte le domande. B) Prova pratica. La prova pratica si svolge presso un centro di revisione che sarà di volta in volta individuato dal Presidente della Commissione e comunicato in tempo utile ai candidati ed ai membri della Commissione. La stessa consiste nell'effettuazione degli adempimenti preliminari e conclusivi – sia amministrativi che tecnici - inerenti alle operazioni di revisione dei relativi veicoli. La prova pratica è superata dai candidati che abbiano conseguito almeno la sufficienza espressa tramite il giudizio di "idoneo/a" riportato nel relativo verbale d'esame. Nel giudizio di non idoneità viene riportata la motivazione. <i>Qualora alla prova pratica un candidato non consegua l'idoneità, lo stesso potrà ripetere la prova una sola volta senza dover inoltrare una nuova istanza e senza dover ripagare una nuova tariffa.</i> Art. 11 Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o
---	--

per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. 2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Ente. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di Legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione ed i dizionari. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri, od un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle prove medesime. Art. 12 Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte 1. Al candidato sono consegnate per ciascuna prova di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile (sulla linguetta viene riportato un numero progressivo corrispondente al nominativo dei candidati seguendo l'ordine alfabetico) ed una piccola contenente un cartoncino bianco entrambi riportanti la data della prova. 2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e dopo essere stato nuovamente identificato, lo chiude nella	per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. 2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Ente. 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. 4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte il tema, è escluso dalla prova. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 5. La Commissione esaminatrice e il Comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due membri, od un membro ed il Segretario, devono trovarsi sempre nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle prove medesime, qualora la Commissione - a suo insindacabile parere - ritenga che l'elaborato sia stato, in tutto o anche solo in parte, copiato. Art. 12 Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte 1. Al candidato sono consegnate per ciascuna prova di esame due buste di eguale colore: una grande - contenente la prova - ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 2. Il candidato, dopo aver svolto i quiz o il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino che, dopo una nuova
--	--

busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. 3. Nel caso siano previste due prove scritte, successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e, comunque, non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. 4. I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere alla valutazione dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. Su ciascuna busta grande, sulle due buste relative alle prove e sulle buste piccole accluse, viene apposto un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati in essa contenuti 5. La correzione del secondo elaborato - nel caso di due prove scritte - verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima prova. 6. A conclusione della valutazione degli elaborati, la Commissione procederà all'apertura delle buste piccole, al fine di individuare i candidati. 7. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito INTERNET dell'Ente. 8. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.	identificazione, verrà chiuso nella busta piccola, che a sua volta verrà richiusa nella busta grande. 3. Nel caso siano previste due prove scritte, alla conclusione dell'ultima prova si procede immediatamente alla riunione delle buste contenenti i diversi elaborati del medesimo candidato. Tale operazione è effettuata dall'addetto al ritiro delle prove d'esame. 4. Le buste grandi sono aperte alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere alla valutazione dei lavori relativi a ciascuna prova di esame. Su ciascuna busta grande e sulle buste piccole accluse, viene apposto un numero progressivo che viene ripetuto sugli elaborati in essa contenuti. 5. La correzione del secondo elaborato - nel caso di due prove scritte - verrà effettuata solo per coloro i quali avranno ottenuto il punteggio minimo richiesto nella prima prova. 6. A conclusione della valutazione degli elaborati, la Commissione procederà all'apertura delle buste piccole, al fine di individuare i candidati. 7. L'elenco dei candidati risultati idonei è pubblicato sul sito INTERNET dell'Ente e sulla porta dell'Ufficio Esami del Servizio Trasporti della Provincia di Torino. Nel caso si tratti di esami che prevedono prove orali, ciascun candidato ammesso riceverà una comunicazione con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui dovrà presentarsi a sostenere tale prova. 8. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa all'esame sono custoditi a cura dell'Ufficio Esami del Servizio Trasporti.
--	--

Art. 13 Prove orali 1. Le prove orali si svolgono in un luogo aperto al pubblico. 2. Alle stesse è presente l'intera Commissione esaminatrice, che procede all'esame dei candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da un concorrente di norma nel corso della precedente prova scritta e, comunque, prima dell'inizio della prova orale. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente della Commissione dispone l'allontanamento del pubblico dal luogo in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione del voto. 4. La Commissione, terminata la prova orale ovvero terminati tutti i colloqui della giornata, espone le votazioni assegnate nella sede di espletamento della prova affinché i candidati possano prenderne visione. 5. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito la sufficienza in tutte le prove previste. 6. Ai candidati che non abbiano conseguito l'idoneità o che non abbiano superato le prove scritte verrà data comunicazione mediante lettera raccomandata A/R.	Art. 13 Prove orali 1. Le prove orali si svolgono in un luogo aperto al pubblico. 2. Alle stesse è presente l'intera Commissione esaminatrice, che procede all'esame dei candidati iniziando dalla lettera dell'alfabeto sorteggiata da un concorrente di norma nel corso della precedente prova scritta e, comunque, prima dell'inizio della prova orale. 3. Terminata la prova di ciascun candidato, il Presidente della Commissione dispone l'allontanamento del pubblico dal luogo in cui si svolge la prova per il tempo necessario all'assegnazione del voto, che comunica al candidato stesso. 4. La Commissione, terminate le prove, comunicano le votazioni ai candidati tramite esposizione dei risultati presso l'Ufficio Esami del Servizio Trasporti od anche mediante pubblicazione sul sito web della Provincia. 5. Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito la sufficienza in tutte le prove previste. 6. Ai candidati che non abbiano conseguito l'idoneità o che non abbiano superato le prove scritte verrà data comunicazione. Nei modi previsti all'art. 7 II comma
Art. 14 Processo verbale delle operazioni d'esame 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario. 2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive, anche verbali, al Segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.	Art. 14 Verbale delle operazioni d'esame 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario. 2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive, anche verbali, al Segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.
Art. 15 Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato 1. Ultime le formalità dell'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al	Art. 15 Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato 1. Ultime le formalità dell'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco

conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Servizio Provinciale competente. L'elenco è pubblicato nell'Albo Pretorio della Provinciale sul sito INTERNET dell'Ente. 2. Il Servizio competente provvede al rilascio degli attestati agli interessati od a persone munite di delega scritta. Gli attestati sono redatti in conformità ai modelli fac-simile descritti nella normativa di settore, ove esistenti, e sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio competente o da suo delegato. <i>3. Per quel che concerne l' idoneità professionale dei responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, il Servizio Trasporti della Provincia di Torino provvede al rilascio degli attestati di idoneità agli interessati o a persone munite di delega scritta, redigendo i medesimi sul modello previsto dalla Determinazione n. 572 del 3 agosto 2004 del Dirigente del Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento professionale della Regione Piemonte, integrato dal logotipo della Provincia.</i> Art. 16 Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali 1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste. Art. 17 Norma di chiusura e salvaguardie. 1. Sono fatte salve le disposizioni di Legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998.	degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, all'Ufficio Esami del Servizio Trasporti della Provincia di Torino. L'elenco è pubblicato sul sito INTERNET dell'Ente. 2. L'Ufficio Esami del Servizio Trasporti provvede al rilascio degli attestati agli interessati od a persone munite di delega scritta. Gli attestati sono redatti in conformità ai modelli fac-simile descritti nella normativa di settore, ove esistenti, e sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio competente o da suo delegato. Art. 16 Trasparenza amministrativa nei procedimenti d'esame 1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento d'esame ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste. Art. 17 Norma di chiusura e salvaguardie. 1. Sono fatte salve le disposizioni di Legge previste dalle normative di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998.
--	---

³ art. 5, comma 3, Legge n. 264 dell'8 agosto: "L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno 60 gg. prima della data fissata per l'esame".

⁴ Artt. 3 e 8 D.M. 26/01/2011, n. 17

⁵ Allegato 1 del D.M. 16 aprile 1996 n. 338 ed art. 5, comma III, della Legge 8 agosto 1991 n. 264

ALLEGATO 2**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LE PROVINCE
..... PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI IN BASE A
LIVELLI SOVRAPROVINCIALI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE****tra**

- la Provincia di Torino (C.F. 01907990012), in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della stessa;
- la Provincia

PREMESSO

- che sulla G. U. n. 71 del 25.03.2002 è stato pubblicato l'accordo Stato - Regioni - Enti Locali sottoscritto in data 14 febbraio 2002 e relativo alle modalità organizzative ed alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, III comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- che il citato articolo 105 dispone l'attribuzione diretta alle Province - tra le altre - delle funzioni amministrative già di competenza dello Stato e relative all'organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, nonché dell'idoneità degli Insegnanti di teoria ed Istruttori di guida di autoscuola;
- che è stato ritenuto opportuno, mediante il suindicato accordo, concordare modalità organizzative e procedure per consentire alle Province la piena gestione delle funzioni trasferite, definendo linee di indirizzo per la risoluzione uniforme sull'intero territorio nazionale delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, ed in particolare che le Province possano stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati, quali sottoscritte a partire dalle sessioni d'esame del 2003;
- che, inoltre, con la deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province Autonome di Trento e Bolzano, è stato approvato lo "Schema di accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni".

RICHIAMATI

- l'art. 30 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale disciplina la stipula di convenzioni tra Enti Locali al fine dello svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;
- l'art. 9, II comma, lettera c), del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

- il D.P.C.M. 12 ottobre 2000, recante norme circa l' "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000, relativi al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - tra gli altri - alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali presenti nell'ambito territoriale della stessa;
- l'accordo Stato - Regioni - Enti Locali, sottoscritto in data 14 febbraio 2002, e pubblicato sulla G. U. n. 71 del 25.03.2002, relativo alle modalità organizzative ed alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, III comma, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

TUTTO CIO' PREMESSO

le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto e finalità della presente convenzione.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente Convenzione ha per oggetto la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, la Provincia di Torino, la quale opera in luogo e per conto degli Enti deleganti al fine dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami di cui alle premesse, in base al livello sovraprovinciale di aggregazione territoriale come di seguito individuato; la Provincia di Torino cura a mezzo del proprio Servizio Trasporti - Ufficio Esami - la gestione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali in attuazione dell'art. 105, comma III, lett. c) e g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e degli esami per l'accertamento della professionalità per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, di competenza delle Province di, come da delega attribuita nell'ambito della presente convenzione da queste ultime Province a favore di essa Provincia di Torino.
3. Lo svolgimento di detta funzione delegata è assicurato dalla Provincia di Torino in virtù di risorse corrisposte dalle singole Province deleganti con scadenza annuale **(composte da una quota – stabilita a consuntivo, anno per anno - a titolo di rimborso spese di funzionamento oltre al rimborso del contributo finanziario di 100 Euro se il candidato ha effettuato il versamento sul c.c.p. della Provincia di residenza)** da corrispondersi entro il 31 marzo di ogni anno per l'anno precedente su presentazione del rendiconto annuale da parte del Servizio Trasporti della Provincia di Torino.

Articolo 2

Contenuto, termini e durata della delega.

1. Le Province di conferiscono alla Provincia di Torino, che accetta, apposito mandato a svolgere per loro conto l'attività di organizzazione e svolgimento degli esami descritti in premessa e precisamente l'istruttoria delle domande, la determinazione sull'ammissione e l'esclusione delle istanze di esame, l'organizzazione e lo svolgimento di ogni categoria d'esame contemplata nella presente Convenzione.
2. Al termine dei procedimenti di cui sopra, la Provincia di Torino trasmette alle Province deleganti l'elenco dei loro candidati – con l'indicazione, per ciascuno, dell'esito dell'esame - e copia dei verbali delle Commissioni esaminatrici.
3. Resta di competenza delle singole Province deleganti il rilascio degli attestati sulla base dei suindicati verbali.
4. Il mandato di cui al comma 1 del presente articolo ha durata sino al _____ .

Articolo 3

Svolgimento degli esami e nomina delle Commissioni.

1. La Provincia di Torino procede allo svolgimento degli esami sulla base del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.... del...

Articolo 4

Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dal presente atto (e relativa alla sua interpretazione, esecuzione, scioglimento, risoluzione e quant'altro) è esclusivamente competente il Foro di Torino.

La presente convenzione si compone di nn. 4 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì.....

Per la Provincia di Torino

Per la Provincia